



CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
Sede legale e operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo - C.F. 94010350042 - P. IVA 02787760046

0175 217520 info@consorziosea.it consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 06.05.2024

OGGETTO: CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 4 ORE PER UNA UNITA' - E
CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE PER UNA UNITA' - PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la necessità di procedere ad effettuare corsi di aggiornamento in materia di sicurezza e nello specifico per quanto riguarda n. 1 figura addetta al primo soccorso e n. 1 figura con funzioni di RLS, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 del Testo Unico sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli articoli:
- 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, riguardanti le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di fornitura di importo inferiore ai 140.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal comma precedente e pertanto il Consorzio può procedere alla fornitura di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato

- (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato: *“Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”;*
- n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

Rilevato inoltre che:

l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;

che tale tipologia di servizio non risulta presente su Consip S.p.A. o nelle convenzioni stipulate centrali di committenza regionali – SCR PIEMONTE- costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che pertanto ci si è rivolti a proposte disponibili sul mercato di prossimità, allo scopo di assicurare il minore dispendio di tempo da parte del personale dipendente interessato, con l’acquisizione delle proposte di Confartigianato, per l’importo di euro 95 e 105 rispettivamente per il primo soccorso e per il RLS;

Accertato che:

- le somme sono disponibili sul bilancio di previsione dell’ente;

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dall’ufficio amministrativo;

Dato atto che l’importo da corrispondersi si ritiene congruo a fronte delle prestazioni previste;

Richiamato l’art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi /dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario nell’ambito del piano annuale dei controlli, nonché da parte del responsabile finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d’interessi;

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente la premessa;
- 2) di affidare alla ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CUNEO C.F.: 01922380041 il servizio di “CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO” E “IL CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS” DI 4 ORE CIASCUNO PER UN TOTALE DI DUE UNITA’;
- 3) di dare atto che le somme per la copertura della spesa di cui alla presente determinazione quantificabili in euro 200,00 iva esclusa, troveranno copertura nel bilancio di competenza dell’ente;
- 4) di dare atto che l’operatore economico assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e Decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge n. 217 del 17 dicembre 2010;

- 5) di dare atto che l'operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R. 62/2013 da questo Ente, pubblicato sul sito web del Consorzio, nella sezione "amministrazione trasparente";
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Olga Marchetti istruttore amministrativo;
- 7) di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

IL PRESIDENTE
nelle funzioni di datore di lavoro
F.to: RUBIOLO geom. Fulvio

Per la procedura e le implicazioni in ambito contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO CONTABILE
F.to: Flesia Caporgno dott. Paolo